

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AD AVVOCATI ESTERNI E PER L'ISTITUZIONE DEL RELATIVO ALBO AI QUALI AFFIDARE LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE OVVERO UNICAMENTE ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE approvato con delibera n.4797 del 12 Aprile 2016 e modificato con delibera n.5246 dell'8 Giugno 2017

L'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, Ente Economico dotato di personalità giuridica di Diritto Pubblico, istituito con legge Regione Sicilia 12 febbraio 1963 n. 12, con sede in Palermo, via Ausonia 83:

- Nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza e rotazione, ritiene opportuno, nei casi in cui sia possibile, ovvero non ritenga di avvalersi del patrocinio del proprio personale legale, di regolare il conferimento d'incarichi professionali ad Avvocati esterni e di costituire un apposito "ALBO" di professionisti da cui poter attingere per la difesa ed assistenza in sede giudiziaria dei propri diritti, interessi e ragioni nei settori civile, lavoro, penale, amministrativo, tributario dell'Ente ed extragiudiziale negli stessi settori
- In esecuzione della delibera n.4797 del 12 Aprile 2016 tutoriamente approvata

RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

L'Ircac intende procedere alla costituzione di elenchi di Avvocati ai quali potere

conferire, nelle ipotesi indicate in premessa, ai sensi della vigente normativa e di tutte le previsioni vigenti in materia, singoli incarichi fiduciari di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Istituto nelle controversie pendenti innanzi alle varie giurisdizioni, di massima sulla base del foro territorialmente competente e consulenza legale in specifiche questioni di interesse per l'Istituto.

Art. 2 ELENCO DEGLI AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito a mezzo del presente avviso apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio.

Art. 3 NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

L'incarico si configura come un incarico professionale.

Al nominato Avvocato saranno conferite da parte del legale rappresentante dell'Ente a mezzo procura speciale le facoltà necessarie per l'adempimento del mandato.

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti, da almeno due anni, all'albo professionale degli Avvocati e/o all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione per le cause innanzi alle giurisdizioni superiori.

Ai fini dell'iscrizione è necessario, inoltre, che i professionisti:

- a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi con l'Ente;
- b) non si trovino in condizioni ostative per difendere ed assistere un Ente Economico dotato di personalità giuridica a norma di legge;
- c) al momento della richiesta d'iscrizione o dell'affidamento dell'incarico professionale

non abbiano contenzioso o incarichi legali contro l'Ente, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti;

d) non sussistano, nei loro confronti: carichi penali pendenti, misure di prevenzione, e comunque, l'insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;

e) non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale o siano stati temporaneamente sospesi dall'ordine degli avvocati presso cui sono iscritti.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco formalizzata con esplicito provvedimento dell'organo deliberante.

Art.5 COMPETENZE SPECIALISTICHE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Il suddetto elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti sezioni:

A. penale

B. civile

C. amministrativo

D. tributario

E. diritto del lavoro

I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/e sezione/i dell'elenco a cui chiedono di essere iscritti.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, secondo l'allegato facsimile, resa con le modalità di cui al D.P.R.

28/12/2000, n. 445 e successive integrazioni. Se trattasi di professionisti associati, si dovrà fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio e l'indicazione del professionista incaricato del coordinamento. La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l'esclusione dall'elenco con le modalità di cui all'articolo 4.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:

- a) curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) copia polizza professionale.

I professionisti e gli studi professionali già iscritti all'elenco potranno presentare in ogni caso aggiornamenti dei loro curricula. L'elenco sarà formato in ordine alfabetico. L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Art.6 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda d'iscrizione all'elenco, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e di curriculum professionale, a pena di esclusione, dovrà pervenire a mezzo **indirizzo di posta elettronica dedicato**: albolegali@ircac.it

L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni dati, ritardi o disguidi non imputabili allo stesso. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello su indicato. L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda

inoltrata ed al conseguenziale atto deliberativo d'inclusione nell'albo.

Art.7 MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ALBO

La verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la formazione dell'elenco suddiviso per sezioni verrà effettuata dal Servizio legale dell'Ente. L'inclusione nell'albo non vincola in alcun modo l'Istituto a procedere ad affidamenti d'incarichi o servizi, né attribuisce alcun diritto al professionista sull'eventuale conferimento. La delibera di formazione dell'Albo verrà pubblicata sul sito internet www.ircac.it

La formazione dell'albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di avvocati ai quali poter affidare incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente. L'inserimento nell'elenco avverrà con il criterio alfabetico.

Art.8 VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Il Servizio Legale provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento continuo dell'elenco degli Avvocati. Saranno cancellati dall'Elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, intenderanno notificare il non interesse a permanere in elenco.

L'Albo è aperto per cui non vi sono termini di scadenza. Al soggetto escluso sarà data comunicazione della relativa motivazione. I soggetti ammessi saranno inseriti d'ufficio nell'elenco soggetto ad aggiornamenti continui resi pubblici sul sito internet www.ircac.it

Art.9 MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La formazione dell'Albo è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali ricorrendone i presupposti. L'Istituto procederà, a proprio insindacabile giudizio, ispirato comunque al criterio della discrezionalità fiduciaria, all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico. Tale incarico sarà attribuito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione.

In particolare, il conferimento dell'incarico da parte del legale rappresentante sarà effettuato tenendo conto delle seguenti circostanze:

- 1) attività prevalente, esperienza formativa e possesso di precedente e comprovata esperienza professionale riguardo all'incarico da affidare, da valutarsi sulla base dei curricula presentati dai professionisti;
- 2) esperienza professionale maturata in qualità di difensore di pubbliche amministrazioni;
- 3) esperienze professionali maturate con specifico riferimento all'oggetto dell'incarico;
- 4) titoli di specializzazione, corsi professionali, stages, docenze, partecipazione a convegni nelle materie inerenti o collaterali ai rami del diritto connessi alle prestazioni oggetto dell'incarico;
- 5) foro di competenza della causa affidata.

L'Istituto procederà all'affidamento degli eventuali incarichi, applicando di norma il sovra enunciato criterio della discrezionalità fiduciaria, pur con le seguenti specificazioni, di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) quando il procedimento intrapreso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad

- un avvocato oppure nei casi di prosecuzione dei successivi gradi di giudizio;
- b) quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità tali da rendere opportuno l'affidamento a legale che ha già trattato la medesima materia per conto dell'Ente;
- c) l'Istituto si riserva in ogni caso il ricorso all'apporto di professionista di particolare esperienza, eventualmente anche al di fuori dall'elenco, in presenza di problemi tecnico giuridici di particolare difficoltà.

Art.10 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La scelta del professionista e/o il relativo incarico fiduciario è conferito dal legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto previa adozione di atto deliberativo e lettera di incarico affidamento professionale. Al professionista incaricato sarà riconosciuto un compenso per l'attività prestata, determinato sulla base dei valori di riferimento previsti dalle Tabelle dei compensi professionali degli Avvocati, allegate al decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n.55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247) sotto il parametro minimo stabilito ovvero sulla base di intervenute nuove tabelle ministeriali con le previste decurtazioni del 50%.

Il compenso è da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge e comprensivi della ritenuta d'acconto; i suddetti compensi sono altresì al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, ecc).

Qualora siano assegnati allo stesso legale più incarichi concernenti giudizi connessi, il limite massimo del compenso è maggiorato del 10% per l'altro incarico connesso,

fatto salvo ogni eventuale diverso, accordo con il professionista, più favorevole per l'Ente. Detta maggiorazione si applica anche per il ricorso per motivi aggiunti e per la chiamata di terzo, fatto salvo ogni eventuale diverso accordo con il professionista più favorevole per l'Ente.

In caso di transazione intervenuta in corso di causa e deliberata dall'Ente il professionista incaricato ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, ivi compresa quella propedeutica per il raggiungimento dell'accordo transattivo.

Art.11 DOMICILIAZIONE

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta può essere fatta liberamente dall'avvocato medesimo previa comunicazione all'Ente. In ogni caso il legale incaricato rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ircac.

Art.12 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale incaricato è tenuto a:

- redigere con cadenza semestrale per ogni controversia al medesimo affidata una relazione aggiornata circa l'andamento processuale;
- partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa a richiesta del conferente l'incarico;
- non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare in contrasto o incompatibili con gli interessi dell'Ente.

Art.13 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Si procederà con apposito atto deliberativo alla cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Istituto. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

ART.14 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso e utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento e alla gestione dell'incarico.

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

I richiedenti godono del diritto di accesso agli atti, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Art. 15 PUBBLICITA'

Il presente avviso (**Allegato 1**) schema di domanda (**Allegato 2**) assolve gli obblighi di legge concernente la pubblicità e sarà pubblicato integralmente all'Albo dell'Ircac e sul sito web istituzionale www.ircac.it

L'avviso sarà anche pubblicato per la prima ed unica volta per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura regionale.

Art.16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.4 della L. 241/1990 e s.m.i. è nominato su proposta del Direttore Generale tra gli avvocati del Servizio Legale dell'Ente.

Art. 17 NORME FINALI

Con le modalità sopra indicate l'Albo verrà sottoposto ad aggiornamenti annuali, in considerazione delle successive domande d'iscrizione che perverranno all'Ente secondo i modi indicati nel presente Avviso. Le delibere di aggiornamento saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Palermo lì,

Il Direttore Generale

F.to Avv. Vincenzo Mini

Il Commissario Straordinario

F.to Avv. Antonio Carullo